

Partite IVA con calo del fatturato maggiore del 30%. Le regole per la definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati per le dichiarazioni relativi al periodo di imposta 2017 e 2018

[L'articolo 5, commi da 1 a 7 e 9, del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021, cd. Decreto "Sostegni"](#) ha previsto la *sanatoria degli avvisi bonari*. La disposizione è riservata ai soggetti titolari di partita IVA che hanno registrato un calo del fatturato maggiore del 30% tra il 2020 e il 2019 e consente di eliminare sanzioni e somme aggiuntive da quanto dovuto a seguito del controllo automatizzato, cioè quello volto ad individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. In particolare, per il periodo d'imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; per il periodo d'imposta 2018 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.

Ciò premesso, con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia](#)

[delle entrate del 18 ottobre 2021, prot. n. 275852/2021](#)
definite le modalità di perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata.

Perfezionamento ed efficacia della definizione

In presenza dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del *decreto* (cioè la titolarità di una partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e la riduzione significativa del volume d'affari o dell'ammontare dei ricavi o dei compensi), **la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini "ordinariamente"** previsti dagli artt. 2 (in caso di pagamento in unica soluzione) e 3-*bis* (in caso di pagamento rateale) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.

Di conseguenza, **si ritengono applicabili le esimenti previste in caso di "lieve inadempimento"**. Quindi, si può sostenere, che non si decadrà dal beneficio della rateazione in caso di "*lieve inadempimento*" dovuto a:

- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni (*cfr.* commi 3 e 4 dell'articolo 15-*ter*, del D.P.R. n. 602 del 1973).

Peraltro, nei casi di "*lieve inadempimento*", nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l'ufficio procederà all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 D.Lgs. n.

471/1997, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi (cfr. artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462 del 1997 e artt. 14 e 15-ter, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, vedi anche la [circolare n. 17/E del 29 aprile 2016 – § 3.1 – in “Finanza & Fisco” n. 3/2016, pag. 275](#)). L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 D.Lgs. n. 472/1997, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro novanta giorni dalla scadenza. Con la [risoluzione n. 132 del 29 dicembre 2011 \(in “Finanza & Fisco” n. 45/2011, pag. 3886\)](#), l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento.

Le definizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. In particolare come chiarisce il provvedimento approvato, l'efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 («Aiuti di importo limitato») e 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti») della predetta Comunicazione. Ne consegue, l'attestazione del rispetto dei predetti limiti e condizioni. A tal fine, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l'autodichiarazione prevista dall'articolo 1, commi 14 e 15, il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 entro il 31 dicembre 2021. Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non sia ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il predetto termine del 31 dicembre 2021, l'autodichiarazione può essere presentata

entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, prot. n. 275852/2021:](#)

«Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Disposizioni attuative dell'articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69», pubblicato il 19.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244